

**IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Lucia Odello
Fabio De Palo
Claudio Tedeschi

presidente
giudice
giudice - relatore

OSSERVA

1.

Con ricorso depositato il 5.07.2018 'Grandi Lavori Fincosit società per azioni', con sede in Roma, in piazza Fernando De Lucia n. 60/65, C.F. 03120030378 –di seguito 'G.L.F.'- ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare, entro un assegnando termine, una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Con decreto del 12-13.07.2018 è stato, concesso termine sino al 12.10.2018 – successivamente prorogato, su istanza della medesima proponente, all'11.12.2018- per la presentazione della proposta definitiva o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, designando commissari giudiziali nelle persone degli avv.ti Antonio Maria Leozappa e Marco Antonelli e del dott. Leonardo Quagliata.

La società ricorrente ha, quindi, depositato, nel termine assegnato, piano e i documenti previsti dalla legge e questo tribunale, con decreto del 28.05.2019, all'esito dei chiarimenti richiesti ai sensi dell'art. 162 l. fall., ha dichiarato aperta la procedura concordataria fissando al 2.12.2019 l'adunanza dei creditori.

Con successivo provvedimento del 16.12.2019, reso a seguito di sollecitazione dell'ufficio commissariale, l'adunanza ex art. 174 l. fall. è stata differita dapprima al 20.04.2020 e, successivamente, con decreto del 2.04.2020, al 25.05.2020 ore 12,20.

2.

Con ricorso depositato il 24.04.2020, in uno ad annessa asseverazione e documentazione di corredo, 'SPV Project 1907 s.r.l.' –di seguito 'proponente'- premettendo di avere acquisito, da 'UBI –Unione Banche Italiane S.p.A.' e da 'UniCredit s.p.a.' i crediti da queste vantate nei confronti di 'G.L.F. s.p.a.' per un corrispondente complessivo ammontare di euro 57.610.468, corrispondente al 14,4% del totale dei crediti come risultanti dalla situazione patrimoniale depositata nella richiamata procedura concordataria, e di aver, così, conseguito la relativa legittimazione, ha presentato, ai sensi dell'art. 163, comma 4, l. fall. 'proposta di concordato preventivo concorrente' che, innestandosi su quella introitata da 'G.L.F.' prevede:

- la suddivisione del ceto creditorio chirografo –tale originario ovvero degradato per incapienza- in cinque classi:

'classe A': 'proponente' per euro 57.747.086;

'classe B': 'creditori finanziari' per complessivi euro 116.774.812;

'classe C': 'creditori non finanziari' per complessivi euro 189.144.084;

'classe D': 'creditori di terzi garantiti da GLF' per complessivi euro 77.496.512;

'classe E': 'creditori potenziali e Fondi Rischi' per complessivi euro 267.270.159;

e le seguenti modalità di adempimento, entro novanta giorni dall'omologa, calcolate sugli importi rilevati nella relazione commissariale ex art. 172 l. fall.:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili (per complessivi euro 9.508.0009) e dei crediti privilegiati c.d. capienti (per euro 24.526.000,00);
- pagamento del credito chirografario in misura percentuale differenziata in relazione a ciascuna classe (2,50% 'classe A'; 3,0% 'classe B'; 2,00 % 'classe C'; 3.00 % 'classe D');
- rilascio di garanzia (fideiussione emessa da primario istituto bancario ovvero deposito su conto corrente vincolato) per il pagamento delle passività potenziali e/o contestate e/o differite;
- consegna ai creditori chirografi in *datio in solutum* di SFP ('strumenti finanziari partecipativi') di differente tipologia in relazione alla rispettiva classe di inserimento;

2.1

Alla proposta accedeva relativo piano che così si articolava:

- aumento del capitale sociale di 'G.L.F.' riservato ad essa proponente ai sensi dell'art. 163, comma 5, l. fall. e, quindi, con esclusione del diritto di opzione;
- erogazione, da parte della proponente, in favore di 'GLF', di finanziamento prededucibile ex art. 182 *quater*, comma 1, l. fall. per un importo massimo di euro 50.000.000,00;
- conferimento del ramo d'azienda c.d. marittimo nella partecipata 'Fincosit s.r.l.' -che ne ha già la detenzione quale affittuaria- con contestuale sua patrimonializzazione a mezzo apporto di liquidità per euro 5.000.000,00 di finanziamento soci e valorizzazione di tale partecipazione in vista della sua cessione programmata per il 2024, compresa la conversione in capitale dei crediti attualmente vantati da 'G.L.F. s.p.a.';
- rafforzamento delle partecipazioni 'GLF USA' e 'SELI' in vista della loro cessione programmata, rispettivamente per il 2024 e per il 2020;
- ridefinizione della consistenze patrimoniali di 'GLF s.p.a.' secondo quanto evidenziato dall'ufficio commissariale nella propria relazione ex art. 172 l. fall.;
- rideterminazione dei fondo rischi;

2.2

In particolare: la proponente si obbligava ad eseguire il detto finanziamento prededucibile in favore di 'G.L.F.' subordinatamente all'intervento di omologazione del concordato, all'intervenuta sottoscrizione di aumento di capitale sociale riservato -con conseguente acquisizione di successiva partecipazione in misura non inferiore al suo 75%- e all'insediamento di consiglio di amministrazione di propria designazione; il finanziamento sarebbe stato erogato attraverso la sottoscrizione, da parte della proponente, di obbligazioni emesse da 'G.L.F.' entro 90 giorni dall'omologa e da collocare in relativi mercati: le risorse in tal modo rese disponibili avrebbero integrato in via ulteriore la liquidità rientrante nell'attivo concordatario ed avrebbero avuto utilizzo anche per la sottoscrizione del finanziamento soci in favore di 'Fincosit s.r.l.'; il finanziamento sarebbe stato garantito con la costituzione di garanzie reali sui beni in titolarità di 'G.L.F. s.p.a.' e la restituzione sarebbe dovuta intervenire entro cinque anni dalla sua elargizione; a seguito dell'omologa 'G.L.F.' avrebbe emesso, ai sensi dell'art. 2447 ter lett. d), c.c., tre differenti 'strumenti finanziari partecipativi', rispettivamente 'S.P.V. 1 - 'Fincosit', 'S.P.V. 2' 'Seli e GLF USA' e 'S.P.V. 3' 'Portafoglio Riserve Apollo' e ne avrebbe deliberato la distribuzione ai creditori entro i successivi 90 giorni, permettendo loro, in tal modo, l'acquisizione di parte dei ricavi netti derivanti delle valorizzazioni dei rispettivi assets attivi di 'G.L.F.' già presi a riferimento nella originaria proposta di concordato e in relazione ad ognuno dei quali sarebbe intervenuta l'emissione; quanto a tale valorizzazione, per quel che concerne la partecipazione di 'G.L.F.' in 'Fincosit s.r.l.', ne era stata prevista la cessione all'esito di

relativa procedura competitiva ai sensi dell'art. 182 l. fall., entro il 31.12.2024; anche per quel che concerne le partecipazioni di 'G.L.F.' in 'Seli' e in 'G.L.F. USA' era stata prevista la loro dismissione a mezzo procedura competitiva entro, rispettivamente, il 2020 e il 2024; per quel che concerne il 'Portafoglio Riserve Apollo' esso aveva riferimento ai corrispettivi della dismissione dei *claims*, oggetto di offerta d'acquisto, in relazione alla quale era stata autorizzata vendita anticipata, in difetto del cui buon fine la relativa dismissione sarebbe dovuta intervenire all'esito di omologa del concordato.

In esecuzione della proposta concorrente, nel termine di novanta giorni dall'omologazione sarebbe stato garantito –e ciò anche per effetto del rilascio, da parte di 'Novalpina Capital PartnersbSCSp', di impegno alla consegna di garanzia bancaria a prima richiesta ovvero al deposito della relativa provvista su conto vincolato dell'importo relativo al c.d. finanziamento prededucibile- il pagamento del credito prededucibile, di quello privilegiato e di quello chirografo in una percentuale oscillante tra il 2% ed il 3% in ragione della relativa classe di inserimento e che sarebbe stato ulteriormente incrementato -per effetto della *datio in solutum* costituita dalla consegna degli 'SFP' e dalla esazione dei relativi rendimenti- così conducendo ad un soddisfo alternativamente quantificabile, tenendo conto delle differenti classi, tra il 17,3% ed il 21% ovvero, laddove si realizzassero gli scenari più propizi, tra il 30,0% ed il 37,4%..

La proposta concorrente avrebbe offerto, quindi, rispetto a quella originaria -che prevedeva un tendenziale adempimento del debito chirografo nell'ordine del 36,8% (ridefinito dall'organo commissariale nel 24,63%) con impegno vincolante al pagamento del suo 20%- un miglior soddisfo del ceto creditorio in tempi più ristretti –così anche consentendo ai creditori che ne avessero potuto beneficiare la tempestiva emissione delle note di credito per la parte non riscossa ai fini del c.d. recupero IVA- privilegiando la continuità sia diretta che indiretta attraverso le programmate iniezioni di liquidità.

Alla proposta, come detto, accedeva relativa relazione asseverativa ex art. 161 comma 3 e 163 comma IV l. fall. e la documentazione di corredo.

3.

Il tribunale con decreto emesso in data 8.05.2020 rilevava nella proposta concorrente i seguenti profili di criticità che avrebbero potuto negativamente condizionarne l'ammissione. Rilevava, in particolare che:

- A) essa suddividendo il ceto creditorio chirografo in cinque classi e, di esse, la 'classe E' avrebbe dovuto annoverare i '*creditori potenziali e Fondi Rischi*' per complessivi euro 267.270.159. Come precisato nella proposta, ivi avrebbero dovuto essere inclusi '*tutti quei soggetti titolari di crediti che, alla data del deposito del ricorso di cui al 161, co. 6, L.F., non erano certi, liquidi ed esigibili, a fronte dei quali la Proposta Concorrente prevede comunque l'accantonamento di fondi rischi*'. Rilevava, quindi, che, nel contesto di proposta concordataria, la suddivisione in classi del ceto creditorio, a mente dell'art. 160, comma 1, lett c), l. fall., deve essere articolata facendo applicazione del criterio della c.d. doppia omogeneità che deve essere riferita sia '*alla posizione giuridica*', sia agli '*interessi economici*' di ciascun credito che venga inserito nella medesima categoria tipologica. Nel caso di specie riteneva che l'indicazione resa dalla proponente con riferimento ai tratti fisionomici di detta 'classe E' e dei creditori che avrebbero dovuto essere in essa inclusi non fosse idonea a consentire di accertare il rispetto di tale parametro normativo e ciò in difetto di adeguata indicazione dei crediti che sarebbero stati in essa annoverati, in particolare

quanto alla relativa natura ed oggetto. A tale fine anche l'elencazione contenuta nell'allegato alla proposta non forniva elementi utili posto che raggruppava delle 'sottocategorie' eterogenee (quali 'rischi potenziali fiscali' ovvero 'copertura costi consortili' o 'risarcimenti vari' o 'contenziosi civili' o 'altri') che lasciavano residuare tale incertezza conoscitiva. Essa, poi, sembrava annoverare –e ciò per espresso asserto della proponente- anche soggetti ai quali, in difetto del carattere della certezza della relativa pretesa, non avrebbe potuto essere attribuita la qualità creditoria.

- B) La proposta concorrente prevedeva che la sua proponente avrebbe proceduto all'iniezione di liquidità per un importo ragguagliato a circa 50.000.000 di euro (*recte*, quello ottenuto sottraendo da tale cifra la liquidità della debitrice, la c.d. 'cassa libera') *sub condicione* che, entro novanta giorni dall'omologa, fosse intervenuto l'aumento di capitale di 'GLF' -con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 163, comma V, l. fall.- che avrebbe dovuto consentirle il conseguimento di relativa quota parte ragguagliata al 75%; ciò per effetto del conferimento del 99% del proprio credito nei confronti di 'G.L.F.' -stimato in euro 50.033.000,00- che non avrebbe trovato soddisfo nel contesto concordatario con i previsti pagamenti *cash* ovvero con *datio in solutum* conseguente alla consegna di 'SFP'. Rilevava il Tribunale che la prefigurata forma di partecipazione al capitale prescindeva da un effettivo apporto di contenuto patrimoniale poiché avrebbe avuto ad oggetto il conferimento di crediti dei quali, per effetto dell'omologa della proposta di concordato e del connesso effetto esdebitatorio, poiché estranei al dato percentuale per il quale ne era previsto il soddisfo concorsuale, avrebbe dovuto ritenersene la sopravvenuta estinzione. Osservava, poi, che laddove avesse voluto predicarsene la giuridica praticabilità il conferimento avrebbe dovuto avere ad oggetto non il valore nominale del credito non soddisfatto bensì il suo c.d. valore reale di riferimento, cioè rapportato all'importo che all'esito dell'operazione concordataria ovvero per effetto di positive sopravvenienze, il creditore avrebbe potuto effettivamente introitare, così certificato in relativa perizia, e che la prefigurata operazione di aumento del capitale avrebbe potuto integrare violazione delle regole base della concorsualità, dettate dagli artt. 2740 e 2741 c.c. atteso che, in difetto di relativa garanzia, personale e/o reale e traendo indebito vantaggio dalla propria posizione di proponente, 'SPV Project 1907 s.r.l.' avrebbe visto surrettiziamente soddisfatto quasi nella sua integralità il proprio credito vantato nei confronti di 'GLF' –poiché compensato dalla partecipazione al capitale- laddove il medesimo ceto chirografo di appartenenza, nello stesso contesto concordatario, avrebbe subito falcidia delle proprie pretese.
- C) Il pagamento del ceto creditorio chirografo sarebbe dovuto intervenire per (minima) parte con liquidità, per il residuo con *datio in solutum* costituita dalla consegna di tre differenti forme di 'strumenti finanziari partecipativi' che 'GLF' avrebbe dovuto emettere, ai sensi dell'art. 2447 c.c., lett. d) e che, per quel che concerne gli 'S.P.V. 1 – 'Fincosit', 'S.P.V. 2' 'Seli e GLF USA' avrebbero avuto riferimento, e tratto la relativa provvista, dagli utili conseguenti ai relativi assets attivi di rispettiva inerenza, nella specie la partecipata 'Fincosit s.r.l.' e le partecipazioni in 'Seli' e in 'G.L.F. USA'. Pertanto i titoli consegnati ai creditori chirografari non sarebbero già di per sé stati espressivi di un credito da poter far valere nei confronti della propria debitrice, tali da legittimarli alla relativa esazione, ma avrebbero conferito loro la legittimazione al percepimento di corrispondenti importi laddove le attività in relazione alle quali

sarebbe intervenuta l'emissione avrebbero consentito il conseguimento della relativa provvista, parte della quale sarebbe loro attribuita e, in tal caso, avrebbero permesso l'incremento, ai valori percentuali programmatici indicati, del soddisfo concorsuale delle proprie pretese non soddisfatte a mezzo *cash*. L'effettiva e concreta possibilità di introito di risorse liquide da tali strumenti era, quindi, diretta ed immediata conseguenza della proficua gestione di ciascuno degli indicati assets di rispettivo riferimento e, pertanto, onde consentire il riscontro della causa concreta della prefigurata operazione concordataria concorrente (e che ne condizionava la giuridica ammissibilità) la proponente avrebbe dovuto rendere esatta e puntuale indicazione delle forme e modalità di gestione e/o impiego imprenditoriale di tali apparati produttivi sì da consentire di convalidare, o meno, la sua prospettazione, così come la relazione asseverativa avrebbe dovuto motivatamente certificarne la effettiva realizzabilità così da consentire, al ceto creditorio, la conseguente adeguata conoscenza. Nel caso di specie, la proposta concorrente aveva sostenuto che tali titoli avrebbero dovuto assicurare la distribuzione del *'49% dei ricavi netti (ivi compresi eventuali dividendi maturati e riserve distribuite nel periodo ante cessione) derivanti dalla cessione della partecipazione in Fincosit'* e del *'95% dei ricavi netti (ivi compresi eventuali dividendi maturati, riserve distribuite e il credito per finanziamento eventualmente rimborsato nel periodo ante cessione) derivanti dalla cessione delle partecipazioni in GLF USA e Seli'*, ulteriormente precisando che *'la partecipazione totalitaria in Fincosit sarà ceduta all'esito di una procedura competitiva conforme alle disposizioni di cui all'art. 182, co. 5, L.F. entro il 31.12.2024, all'esito della quale si stima saranno distribuiti ai creditori titolari di SFP 1 risorse per complessivi Euro 22,7 milioni'* e che *'le partecipazioni detenute in Seli e GLF USA saranno cedute attraverso distinte procedure competitive conformi alle disposizioni di cui all'art. 182, co. 5, L.F. da svolgersi, rispettivamente, entro il 2020 (Seli) e il 2024 (GLF USA), all'esito delle quali si stima saranno distribuiti ai creditori titolari di SFP 2 risorse per complessivi Euro 27,9 milioni'*, e che *'il valore di GLF USA sarà incrementato per effetto dell'intervento di Proponente, che agevererà il processo di riferimento sul mercato finanziario di bid e performance bond'*. Tali ipotesi, di stampo e contenuto meramente programmatico erano del tutto inidonee all'assolvimento delle finalità cui avrebbero dovuto assolvere. Difettava, infatti, l'indicazione di un correlativo percorso imprenditoriale al cui esito ciascuno di tali assets, a mezzo di relativo piano economico-industriale avente analogo carattere di concretezza ed effettiva percorribilità, avrebbe potuto beneficiare in termini di valorizzazione e consentire, per effetto della indicata dimissione, il conseguimento degli utili e la successiva distribuzione ai portatori dei titoli degli importi di rispettiva individuale spettanza. Inoltre, per quel che concerne le partecipazioni 'SELI' e 'GLF USA' rilevava che entrambe sono state oggetto di c.d. usufrutto-ponte autorizzato dal tribunale in favore di 'Salini Impregilo s.p.a.' in vista della futura cessione che non risulta essersi perfezionata e con riferimento ai rapporti con la società usufruttuaria –che pure avrebbero potuto incidere sulla loro gestione nel contesto concordatario- la proposta concorrente non operava cenno alcuno.

- D) L'originaria proposta di concordato prevedeva la liquidazione dei c.d. assets ritenuti non strategici per la continuità d'impresa e la devoluzione del ricavato al ceto creditorio; di essi, però, la proposta concorrente –che pure aveva premesso di intervenire, in via integrativa, su quella presentata da 'G.L.F.'- non ne operava

inquadramento alcuno se non la loro mera menzione quali oggetto di garanzia per il rimborso del finanziamento soci in favore di 'Fincosit s.r.l.', nulla riportando quanto alla loro sorte ultima.

- E) Sempre nel contesto della verifica della relativa causa concreta rilevava che nella proposta concordataria concorrente era riportato che il finanziamento cui la proponente si era obbligata sarebbe stato tutelato da prestazioni di garanzia al cui rilascio si sarebbe vincolata 'Novalpina Capital Partners SCSp'; la lettera d'impegno all'uopo richiamata (allegato 17 della proposta) prevedeva il rilascio di *'garanzie bancarie a prima richiesta'* ovvero il deposito di fondi in un conto vincolato sino alla concorrenza dell'ammontare del finanziamento *'entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 180 l. fall'* e l'obbligo in tal modo assunto era, poi, subordinato, ulteriormente, al *'passaggio in giudicato dell'omologazione della proposta concorrente'*. Trattavasi di dichiarazione di intenti dal contenuto estremamente generico -posto che non recava indicazione precisa quanto alla natura e contenuto della garanzia che sarebbe stata resa disponibile- e la cui prospettata tempistica esecutiva non appariva, poi, in sintonia con la dinamica procedurale concordataria. Trattandosi di elemento qualificante la proposta, perché ne avrebbe corroborato l'effettiva concreta realizzabilità, il rilascio della garanzia avrebbe dovuto diacronicamente collocarsi prima della valutazione circa l'ammissibilità della domanda concorrente e non già temporalmente rapportarsi all'omologazione. Rilevava, inoltre, il tribunale, che nel pertinente sistema normativo di disciplina, all'imprenditore proponente domanda concordataria e al promotore di proposta concorrente deve essere assicurata posizione di sostanziale parità quanto all'esercizio di proprie facoltà trattandosi, entrambe, di ipotesi di risoluzione della crisi d'impresa il cui rispettivo contenuto deve essere portato a conoscenza del ceto creditorio (e in tal senso interviene la relazione particolareggiata comparativa dell'organo commissariale prevista dall'art. 172, comma 2 l. fall.) che, quindi, esprimerà le proprie opzioni di voto così determinando, ai fini dell'approvazione, il meccanismo applicativo disciplinato dall'art. 177, comma 1, l. fall.. Come previsto in tale norma, nel caso in cui si registri la concomitanza di proposta concordataria dell'imprenditore debitore e ulteriore concorrente deve ritenersi approvata quella che consegue il maggior numero di voti e solamente in caso di parità può avere prevalenza la prima. Laddove, pertanto, si ritenesse che possa superare il vaglio di ammissibilità la proposta concorrente cui accedesse garanzia il cui rilascio fosse stato previsto in relazione alla fase dell'omologa, tale principio della parità non verrebbe rispettato poiché, qualora la garanzia non venisse prestata, il solo rimedio praticabile sarebbe quello della revoca dell'ammissione ai sensi dell'art. 173 l. fall.. In conseguenza l'impresa debitrice -che pure s'era attivata per risolvere in via concordataria la propria crisi e la cui proposta non avrebbe potuto rivivere poiché ciò sarebbe potuto accadere solamente nel caso avesse conseguito analogo numero di voti- si sarebbe trovata esposta a possibile dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 173, comma 2 l. fall., e ciò per effetto e in conseguenza di condotte ad essa estranee sui cui non avrebbe possibilità alcuna d'intervento o incidenza.

Evidenziava, ancora, il tribunale che, in punto di tempistica dell'esecuzione del piano concorrente, l'esistenza di discrasie rispetto a quanto riportato nella relativa proposta poiché se in questa il termine era fatto decorrere dall'omologa, l'attestazione faceva, invece,

riferimento al passaggio in giudicato del relativo provvedimento, dando così evidenza ad ulteriore *vulnus*.

Quanto, infine, alla documentazione posta a corredo della proposta concorrente, rileva il tribunale la necessità di sua regolarizzazione poiché quelli indicizzati sub 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 4b, 5, 6, 7 risultavano redatti in lingua straniera e carenti di relativa traduzione giurata.

Invitava, quindi, la proponente a rendere relativi chiarimenti con riferimento ai quali evidenziava, inoltre, la necessità di intervento di relativa asseverazione ex artt. 161, comma 3 I. fall. e 163 comma 4 I. fall., dovendosi ritenere quella presentata, poiché accedente ad una proposta affetta da possibili profili di inammissibilità, inidonea all'assolvimento delle proprie istituzionali finalità.

Ha quindi fissato al 27.054.2020 udienza camerale ex art. 162 I. fall. autorizzando sino cinque giorni antecedenti il deposito di note scritte.

4.

In data 22.05.2020 'SPV Project 1907 s.r.l.' ha depositato '*note autorizzate e modifica della proposta di concordato concorrente*' con allegato piano, asseverazione, perizia e documentazione di corredo e, in risposta ai rilievi formulati dal tribunale, ha dedotto:

4a: con riferimento a quanto evidenziato al superiore punto 3a, di aver ridefinito la '*classe E*' del ceto creditorio chirografo e di aver enucleato due ulteriori classi '*F*' e '*G*' e, pertanto, in conseguenza di tale intervento: nella '*classe E* (committenti)' verrebbero inclusi i crediti derivanti da contatti di appalto o relazioni consortili ad essi inerenti in relazione ai quali i relativi titolari assumerebbero la veste di '*clienti*'; nella '*classe C* (Creditori Non Finanziari)' sarebbero inseriti i crediti anch'essi derivanti da appalti o da rapporti negoziali consortili aventi, però, ad oggetto la prestazione di beni e/o di servizi in favore della committente debitrice; nella '*classe F* (Garanti)' sarebbero inclusi i crediti, compresi pertinenti fondi rischi, aventi ad oggetto garanzie emesse da istituti di credito o società assicurative in favore di '*G.L.F.*'; nella '*classe G* (Erario)' sarebbero inseriti i crediti di natura tributaria e previdenziale qualificati dalla natura pubblica del soggetto titolare. In conseguenza di tale ridefinizione ha, poi, operato una riallocazione delle poste originariamente comprese nella '*classe E*' nei seguenti termini: quella relativa a '*fondo rischi maggiori oneri contratti di leasing*' pari ad euro 10.371.000, costituita per fronteggiare eventuali inadempimenti relativi ai contratti di leasing, nella '*classe B* (Creditori Finanziari)', considerando la locazione finanziaria tra le '*forme tecniche di finanziamento dell'impresa*'; quella relativa a '*fondi rischi maggiori oneri società consortili e consorzi*', pari a '*dieci milioni di euro*', nella '*classe C* (Creditori Non Finanziari)' nella quale sarebbero stati inclusi i crediti affermati in ragione di coobbligazione solidale da fornitori di società consortili e/o consorzi partecipati da '*G.L.F.*'; quella relativa a '*fondo rischi "contenziosi civili"*' e a '*fondo rischi "spese ed interessi liquidati"*' (per i rispettivi ammontari di euro 12.481.489 e 1.000.000) nella '*classe C* (Creditori Non Finanziari)' poiché trattasi di situazioni, peraltro ancora non accertate in sede giudiziaria, derivanti da forniture di beni e servizi, fatta eccezione dei crediti relativi ai contenziosi '*GLF/Metropolitana Milanese s.p.a.*' (inserito in '*classe E*' perché avente ad oggetto la restituzione di importi inerenti ad esecuzione di contratto di appalto), '*GLF/Costruzioni GDL + altri*' (inserito in '*classe E*' in quanto avente ad oggetto manleva in relazione a condanna al pagamento pro quota dei costi sostenuti da '*Vesuvio s.c. a r.l.*' cui prende parte anche '*G.L.F.*' e quindi inerente a rapporti consortili; '*GLF/INAIL-Unicredit*' in '*classe F*' perché

avente ad oggetto l'escussione di garanzia fideiussoria prestata da 'Unicredit in favore di 'INAIL ' in contratto di compravendita concluso da 'GLF' e quindi afferente garanzia emessa da istituto di credito; 'GLF/Autorità Portuale di Palermo' in 'classe E' perché avente ad oggetto la restituzione di importo percetti in relazione a contratto di appalto.

4b: con riferimento a quanto evidenziato al superiore punto 3b: la seguente operazione: all'esito della definitività dell'omologazione lo 'stralcio' dei crediti inclusi nelle classi A ed E nelle rispettive misure del 19,27% e dell'81,67% del rispettivo valore nominale; soddisfo, a mezzo di *datio in solutum* con consegna di 'SFP3', del 9,99% dei crediti di dette classi A ed E; il conseguente residuo, rispetto al valore nominale, per la classe A del 70,74% (per euro 40.850.000) e per la classe E dell'8,34% (per euro 13.617.000) (c.d. 'crediti residui'); azzeramento del capitale sociale di 'G.L.F.' e delibera di suo aumento, per complessivi euro 54.466.000, riservato ai titolari dei 'crediti residui' e con esclusione del diritto di opzione; sottoscrizione del capitale in aumento dai creditori della classe A per il 75 % e da quelli della classe E per il 25% con conseguente percepimento di un'azione di nuova emissione per ogni euro di credito conferito e attribuzione finale di azioni 'G.L.F.' ragguagliate, rispettivamente, al 37,14 e al 4,38% del valore nominale dei relativi crediti, come periziato in relazione tecnica a firma del dott. Emano Sgaravato.

4c con riferimento a quanto evidenziato al superiore punto 3c: quanto alla c.d. 'partecipazione SEL' la sua cessione all'esito di omologazione definitiva previa svalutazione del relativo valore d'acquisto; analogamente quanto alla partecipazione 'GLF USA'; quanto alla società partecipata 'Fincosit s.r.l.' la sua cessione al 2022 come prevista nel piano originario previa adozione di pertinenti misure di carattere patrimoniale e finanziario di rilancio industriale;

4d: con riferimento a quanto evidenziato al punto 3d: ha integrato il piano concordatario indicando i cespiti che residuerebbero in proprietà di GLF con la permanenza, su essi, della garanzia per il finanziamento prededucibile;

4e: con riferimento al rilievo sub 3e: ha depositato 'lettera di impegni' con cui 'Novalpina' dichiarava la disponibilità alla corresponsione, a titolo di deposito cauzionale, su conto corrente vincolato della somma di euro 2.500.000,00 pari al 5% del finanziamento disponibile entro il 27 maggio 2020, dell'ulteriore cifra di euro 2.500.000,00 entro dieci giorni antecedenti la data fissata per l'adunanza dei creditori oltre che, entro otto giorni dalla ricezione del provvedimento di fissazione dell'udienza di omologazione, all'integrazione del deposito cauzionale sino ad euro 50.000.000 ovvero alla consegna di fideiussione rilasciata da primario istituto di credito.

4f: con riferimento agli ulteriori rilievi formulati ha, quindi, precisato che, in punto di tempistica, l'esecuzione del piano muoverebbe dalla definitività del provvedimento di omologazione ed ha quindi integrato la documentazione di cui era stata ritenuta l'inadeguatezza.

4g: la proposta così come modificata continua a prevedere, quindi, il pagamento integrale del credito in prededuzione e del credito privilegiato non falcidiato e, quanto al credito chirografo, tale originario ovvero degradato, ne preventiva il soddisfo secondo varie modalità, alternative e/o concorrenti e percentuali, ossia; con liquidità (il 3% dei crediti della 'classe B', il 2% dei crediti della 'classe C', il 3% dei crediti della 'classe D', il 40% dei crediti della 'classe G'); con *'datio in solutum'* costituita dalla consegna di 'SFP' (con esclusione del solo credito inserito nella 'classe G') sino al conseguimento delle percentuali di soddisfo

previste per ciascuna classe; attribuzione ai creditori inclusi nelle classi 'A' ed 'F' delle azioni emesse da 'G.L.F.' a seguito dell'aumento di capitale sociale.

4h: presupponendo l'intervento di omologa entro il 31.09.2020 ha indicato al 31.01.2021 il termine di integrale adempimento, preventivando entro i primi 90 giorni l'esecuzione dei descritti pagamenti.

4i: la provvista per procedervi sarebbe tratta dal finanziamento prededucibile, ex art. 182 quater l. fall., sino all'importo massimo di euro 50.000.000, cui la proponente darebbe corso in favore di 'G.L.F.', una volta intervenuta l'omologa e la sottoscrizione di aumento di capitale -previo suo azzeramento in ragione delle perdite accumulate e in conseguenza dell'esdebitazione- con riserva in favore dei creditori inseriti nelle classi 'A' ed 'F' nelle rispettive misure percentuali del 75% e del 25%, oltre che dalla emissione degli 'S.F.P.'.

5.

All'esito dell'udienza camerale del 27.05.2020, sentite le parti, il tribunale ha riservato la decisione.

6.

Rileva, in via preliminare il Collegio che, come illustrato nella superiore narrativa, la proponente, sulla scorta dei rilievi formulati dal tribunale, ha proceduto a conseguente modifica della proposta concorrente e del pertinente piano.

La '*proponente originaria*', nel corso dell'udienza camerale, ha eccepito l'inammissibilità di tale emenda, ritenendola non consentita.

Tale assunto difensivo, a divisamento del Tribunale, non può essere condiviso e ciò per ragioni d'ordine sia normativo che sistematico.

L'art. 172, comma 2, l. fall. prevede che, nel caso in cui, nel contesto di procedura concordataria, siano state avanzate più proposte di componimento della crisi d'impresa, l'ufficio commissariale deve procedere al relativo vaglio, curando la stesura di una relazione integrativa ed effettuandone la '*particolareggiata comparazione*' e, *expressis verbis*, consente che '*le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate sino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori*'.

Il pertinente ordito normativo di disciplina è, quindi, all'evidenza, strutturato nel porre in una posizione di sostanziale parità, quanto all'esercizio delle facoltà a ciò utili, sia l'imprenditore originariamente proponente il concordato, sia il soggetto legittimato all'inoltro di proposta concorrente e ciò perché, entrambi, propulsori di iniziative funzionali alla composizione della debitoria gravante sull'impresa, rimettendo, quindi, al ceto creditorio, all'atto del voto, le scelte finali relative al percorso da intraprendere, previa adeguata ed esaustiva informativa delle caratteristiche di ciascuno e delle pertinenti concrete finalità avute di mira.

Se, poi, si considera che, in forza della previsione dell'art. 163, comma 4, l. fall., il deposito della proposta concorrente di concordato può intervenire sino a trenta giorni antecedenti la data fissata per l'adunanza dei creditori, ex art. 174 l. fall. e, quindi, quanto alla proposta rassegnata dall'imprenditore, una volta intervenutone il vaglio di ammissibilità e l'eventuale esercizio delle funzioni giudiziali correttive, ex art. 162 l. fall., non può negarsi che anche il presentatore la proposta concorrente debba poter usufruire di analoghe facoltà in punto di emenda della propria istanza da quei profili che potrebbero pregiudicarne l'ammissibilità.

7.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che nella proposta concorrente di concordato persistano profili che ne determinano l'inammissibilità.

7.a

Con riferimento al rilievo di cui al superiore punto 3A, il Tribunale aveva ritenuto non condivisibile la proposta articolazione in classi del ceto creditorio, rilevando che la 'classe E' risultava composta in modo estremamente eterogeneo e che, inoltre, vi erano inclusi anche soggetti ai quali erano attribuite ragioni di credito carenti del carattere dell'attualità e della certezza. Come riportato al superiore punto 4a, la versione emendata contiene una nuova categorizzazione con la formulazione di ulteriori classi e differente distribuzione, tra esse, dei creditori.

Per espresso suo asserto la proponente ha, però, continuato ad inserirvi –e ciò sia nella 'classe E' che nella 'classe F'- soggetti per i quali non può affermarsi l'attuale qualità creditoria perché titolari di pretese o meramente potenziali e inserite, sia dalla proponente originaria che dall'ufficio commissariale, in relativi 'fondi rischi', o perché aventi ad oggetto prestazioni di garanzia che non hanno visto inadempimento del garantito o comunque escussione della manleva.

Ciò, ha sostenuto, avrebbe operato al fine di quantificare esattamente il passivo concordatario e con la precisazione che tale inclusione prescinde dall'ammissione al voto su cui dovrà essere il giudice delegato, in sede di adunanza ex art. 174 l. fall., ad operare le proprie valutazioni.

Ritiene, il Tribunale, che tale modalità classificatoria, già oggetto di proprio rilievo, non possa ritenersi corretta perché idonea ad alterare il risultato approvativo del concordato; a mente dell'art. 177, comma 1, l. fall., nel caso di articolazione in classi la proposta concordataria è approvata laddove consegue la maggioranza, oltre che '*dei crediti ammessi al voto*', anche '*nel maggior numero di classi*' e, pertanto, laddove queste includano anche soggetti non abilitati all'espressione del voto si perverrebbe, all'evidenza, a risultati finali assolutamente non in linea sia con la lettera che con la *ratio* della richiamata previsione normativa di riferimento poiché il calcolo della maggioranza prenderebbe a riferimento anche soggetti che avrebbero dovuto rimanere estranei.

7.b

Come riportato al superiore punto 3E, rilevava, il Tribunale, che la proposta concorrente nella sua versione originaria prevedeva che, a garanzia del finanziamento alla cui esecuzione la proponente si era vincolata e dal quale sarebbe, in sostanza, stata attinta la provvista utile sia all'esecuzione dei programmati pagamenti a mezzo liquidità, sia per rinforzare finanziariamente 'Fincosit s.r.l.', interveniva lettera d'impegno resa da 'Noalpina Capital Partners SCSp' prevedente il rilascio di '*garanzie bancarie a prima richiesta*' ovvero il deposito di fondi in un conto vincolato sino alla concorrenza dell'ammontare del finanziamento '*entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 180 l. fall*', subordinatamente al '*passaggio in giudicato dell'omologazione della proposta concorrente*'.

In emenda di tale punto la proponente ha prodotto ulteriore missiva, datata 22.05.2020, con cui la medesima compagne societaria si impegna:

a) a rendere disponibile, alla proponente, su conto corrente da aprire presso primario istituto di credito italiano e vincolato *'alle finalità della proposta concorrente'*, a titolo di *'deposito cauzionale'*:

1) euro 2.500.000 entro il 26 maggio 2020 ovvero entro il secondo giorno lavorativo successivo alla comunicazione dell'apertura del conto;

2) euro 2.500.000 *'non oltre il 10° giorno anteriore alla data dell'adunanza dei creditori'* ex art. 174 l. fall. convocata per la votazione della proposta concorrente;

b) alla consegna di garanzie bancarie a prima richiesta o al deposito di ulteriori fondi in liquidità per un ammontare corrispondente alla differenza tra il *'finanziamento prededucibile'* e gli importi già corrisposti, entro otto giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza di omologa;

c) a mantenere ferma tale disponibilità per un valore corrispondente ad euro 50.000.000

Ritiene, il Collegio, che tale previsione di prestazione di garanzia non sia idonea a superare i rilievi formulati.

Giova premettere, in punto di diritto, che nel contesto delle verifiche che l'organo giurisdizionale è tenuto a compiere quanto all'ammissibilità della proposta concordataria e rapportabili al profilo relativo alla fattibilità giuridica rientra anche il riscontro della relativa causa concreta, da intendere quale accertamento della eventuale manifesta inettitudine, sua e del piano, al perseguimento degli obiettivi prefissi (così Cass. 1.03.2018 n. 4790).

Il controllo deve essere operato tenendo in considerazione le modalità indicate dal proponente per il superamento della crisi d'impresa e il componimento del debito (così Cass. 7.04.2017 n. 9061) e, laddove l'operazione concordataria sia imperniata su somministrazioni di risorse da parte di terzi, il riscontro del requisito causale deve essere rapportato a *'parametri di sicurezza adempitiva prevedibili ex ante'* rapportabili sia ad assenza di *'rischio giuridico'* che a carenza di aspetti di *'manifesta e concreta non irrealizzabilità'* che potrebbero precludere il concreto perseguimento degli scopi proposti (Cass. 20.12.2016 n. 26332). Sempre afferente tale scrutinio è, poi, la verifica della effettiva soddisfazione del debito entro tempi ragionevolmente contenuti (Cass. 24.08.2018 n. 21175).

Tali principi, di agevole ed immediata applicazione laddove il riscontro di ammissibilità afferisca proposta concordataria che muove direttamente dall'imprenditore in crisi, devono declinarsi con differenti modalità per il caso, più complesso, in cui sia oggetto di verifica la proposta concorrente di concordato ex art. 163, comma 4, l. fall., e ciò in considerazione delle conseguenze che verrebbero a prodursi qualora, a causa anche dell'omessa predisposizione di meccanismi e cautele idonee, si verificassero situazioni che non consentano l'avvio e/o l'ulteriore corso della fase esecutiva concordataria.

Nel caso di specie, come già evidenziato nel provvedimento dell'8.05.2020, la medesima parte proponente ha elevato il rilascio di garanzia del finanziamento prededucibile a elemento qualificante la propria proposta concorrente ed è indubbio che essa garanzia, lungi dall'afferire a profili di opportunità o convenienza economica della complessiva operazione di composizione della crisi, ne condiziona la concreta realizzabilità poiché appresta un rimedio utile al perseguimento dei risultati indicati nel caso in cui la medesima proponente sia inadempiente all'obbligo principale, assunto in sede di concordataria, avente ad oggetto l'apporto di liquidità necessario sia a consentire il pagamento del debito in tempi maggiormente contenuti rispetto a quelli preventivati dal proponente originario, sia la prosecuzione della continuità indiretta, a sua volta indicata come necessaria per l'ulteriore

adempimento di parte del debito chirografo a mezzo di *datio in solutum* di strumenti finanziari partecipativi.

Tale convincimento trova ulteriore ragione di corroboro nella considerazione degli effetti che potrebbero prodursi in caso di inadempimento della proponente laddove non sussistesse relativa garanzia a salvaguardia.

La carenza della preventivata liquidità, invero, comporterebbe la mancanza della provvista necessaria per l'adempimento del debito concordatario e, pertanto, il solo rimedio concretamente percorribile residuerebbe la revoca dell'ammissione ai sensi dell'art. 173 l. fall. ovvero il diniego di omologa ex art. 180 l. fall. o, ancora, su istanza dei creditori la risoluzione del concordato ai sensi dell'art. 186 l. fall..

La pronuncia di revoca dell'ammissione e/o di diniego di omologa e/o di risoluzione non determinerebbe la reviviscenza della originaria proposta di concordato.

Secondo quanto previsto dall'art. 177, comma 1, l. fall., nella concorrenza tra proposta originaria e proposta concorrente deve ritenersi approvata quella che consegue il maggior numero di voti e solamente in caso di parità prevale la prima, sicchè soltanto qualora ricorrano tali presupposti la proposta originaria potrebbe giuridicamente rivivere, evenienza che deve, invece, escludersi laddove la proposta concorrente abbia incontrato l'avvallo approvativo.

L'imprenditore originario proponente, pertanto, sebbene attivatosi per risolvere in via concordataria la propria crisi si troverebbe esposto a possibile dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 173, comma 2, l. fall. ovvero dell'art. 180, ultimo comma, l. fall. ovvero degli artt. 137 e 138 l. fall. in coordinato con l'art. 186 l. fall., e ciò per effetto e in conseguenza di condotte ad egli estranee –di inadempimento del proponente la domanda concorrente alle obbligazioni concordatarie- su cui non avrebbe possibilità alcuna d'intervento o incidenza.

La prestazione di garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti dal proponente la proposta concorrente ha, pertanto, diretta inerenza alla effettiva percorribilità della prefigurata operazione concordataria che intanto, sul piano astratto, può ritenersi meritevole di tutela giuridica in quanto si delinei quale concreto strumento di risoluzione della crisi imprenditoriale con modalità alternative a quelle prefigurate nel medesimo contesto concorsuale dall'imprenditore e, quindi, in via preventiva, abbisognevole di rimedi utili a permetterne l'avvio e/o la prosecuzione nel caso di sopravvenienza di situazioni patologiche ostative che condurrebbero inevitabilmente alla sola liquidazione giudiziale fallimentare

In ragione di tali profili, poiché condizionante la verifica prognostica della effettiva '*sicurezza adempitiva*' del concordato, l'esistenza della garanzia deve essere accertata con riferimento alla fase di ammissione della proposta concorrente che, altrimenti, residuerebbe carente di relativa causa concreta e, quindi, non meritevole di tutela ex art. 1322 c.c..

Ciò anche alla luce delle delineate conseguenze che, nel caso di inadempimento agli obblighi concordatari assunti verrebbero a prodursi in danno dell'imprenditore proponente l'originaria domanda di concordato.

Laddove si ritenesse che possa superare il vaglio di ammissibilità la proposta concorrente cui accedesse garanzia il cui rilascio fosse stato previsto in relazione alla fase *post* ammissione e/o dell'omologa, verrebbe, invero, disatteso anche il principio della parità di posizione sostanziale tra proponente la domanda originaria e quello la concorrente di cui, s'è detto, vi è enunciato normativo nell'art. 172, comma 2, l. fall. risultando, il primo, in una posizione di mero *patis*, soggetto a subire gli effetti della condotta del proponente la domanda concorrente laddove non presti osservanza agli impegni assunti.

Nel caso di specie, la modifica cui la proponente ha proceduto in punto di garanzia del finanziamento prededucibile non può ritenersi idonea a superare gli evidenziati rilievi, se si considera che, rispetto all'originaria prospettazione, ha previsto, *ante* ammissione, il deposito della sola quota parte corrispondente al 5% dell'importo massimo finanziabile che non può, di certo, considerarsi rimedio utile a permettere, in applicazione dei trascritti parametri, il riscontro della causa concreta dell'operazione concorrente.

A ciò aggiungasi, poi, che, quanto alla quota parte eccedente il 10% del finanziamento prededucibile residua ancora mancanza di specificità circa la concrete forme attraverso le quali la garanzia sarebbe prestata (alternativamente indicate con riferimento a garanzie bancarie a prima richiesta ovvero a liquidità in deposito) e tale genericità, peraltro già segnalata, preclude a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel contesto concordatario di avere una esaustiva ed adeguata informativa su tale aspetto della procedura che, come detto, assume rilevanza di certo non secondaria.

7.c

In risposta a ulteriore rilievo del Tribunale formulato con il decreto dell'8.05.2020 la proponente ha precisato che l'intera programmata tempistica di adempimento del concordato deve muovere dalla definitività del decreto di omologa e non dalla sua pronuncia.

Rileva, il Collegio, che trattasi di riferimento temporale altamente incerto se solo si considera che verrebbe corrispondentemente traslato nel caso in cui alcuno dei soggetti legittimati desse impulso alla serie dei fisiologici gravami del provvedimento di omologa,.

Sul punto, l'asseverazione ha testualmente riportato che *"la Proponente ... ha improntato un piano concordatario di breve durata, con chiusura prevista entro l'esercizio 2020. A questo ha associato un piano industriale che arriva al 2024, pur prevedendo il realizzo di Seli nel 2020 e quello di Gif Usa e Fincosit nel 2022. Il lasso di tempo del Piano Industriale della Proposta Concorrente risulta "dilatato" rispetto alla prevista chiusura della procedura concordataria, in quanto necessario per avere le adeguate informazioni di supporto alla corretta valutazione degli SFP consegnati in datio in solutum ai creditori e per monitorare l'andamento delle cause in corso e la conseguente trasformazione dei rischi in debiti con tutte le annesse conseguenze"* ed ha reso corrispondente valutazione positiva di fattibilità

Tale asserto asseverativo risulta, però, apodittico perché fondato su di un dato di fatto presunto ma assolutamente non certo poiché non tiene in considerazione l'evenienza che il decreto di omologa possa essere fatto oggetto di impugnativa e che, in conseguenza, i tempi preventivati dalla proponente possano mutare con conseguente modifica del successivo andamento temporale delle attività concordatarie; ciò integra, pertanto, un conseguente vizio della relazione ex art. 161, comma 3, l. fall. che si rivela, sul punto, inidonea all'assolvimento delle proprie istituzionali finalità.

8.

In considerazione dei riportati rilievi motivi -la cui valenza assorbente esclude la disamina degli ulteriori rilievi opposti dalla proponente originaria e di cui residua traccia a verbale dell'udienza camerale del 27.05.2020- ritiene, il Tribunale, che debba essere dichiarata l'inammissibilità della proposta concorrente di concordato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la proposta concorrente di concordato preventivo presentata da 'SPV Project 1907 s.r.l.' con ricorso depositato il 24.04.2020, in uno ad annessa asseverazione e documentazione di corredo e modificata con analoghi ulteriori atti depositati il 22.05.2005,

il giudice delegato provvederà alla fissazione di nuova data per l'adunanza ex art. 174 l. fall. con riferimento alla proposta originaria presentata da 'G.L.F. s.p.a.';

manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Roma, 27.05.2020

Il Presidente
dott.ssa Lucia Odello



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 30/05/2020
